

ALLEGATO "B" Rep. n. 53.561 Racc. n. 14.595

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017 (d'ora innanzi Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita su iniziativa di Pietro Sottoriva, Sante Faresin, Marcello Cestaro, Daniele Grotto, Massimo Comin, Silvia Marta, Vannia Sperotto, Marco Zuccato, Roberto Spezzapria, una fondazione di partecipazione sotto la denominazione **"Fabbricaresalute Ente Terzo Settore"** in sigla **"Fabbricaresalute ETS"**.

Il presente statuto é informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti all'organizzazione ed all'attività della Fondazione.

ART. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Schio (VI), con indirizzo, attualmente, in Via Lago di Lugano n. 21.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate.

ART. 3) SCOPO ED ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di sostegno a chi presta attività di cura/assistenza e/o a favore di chi beneficia di attività di cura/assistenza, in particolare in seno all'Ospedale di Santorso e può realizzare ogni iniziativa che contribuisca a creare o a rafforzare un clima di fiducia e collaborazione verso la sanità pubblica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale e comunque nel rispetto dei limiti di legge, le seguenti attività di interesse generale (ed in particolare lettere n), h) ed e)):

A) attività di beneficenza e di sostegno, diretta e indiretta, anche attraverso erogazione di denaro, beni o servizi al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria oltre che a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale, anche a sostegno di persone fisiche che si trovino in oggettive condizioni di disagio o di svantaggio, o a favore di Enti del Terzo Settore.

A tali fini, ed a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività ed iniziative:

- i) stesura e realizzazione di progetti per migliorare la cura e l'assistenza;
- ii) donazioni di servizi e beni strumentali per le attività diagnostiche e in generale per le attività sanitarie e

sociosanitarie;

iii) donazioni in denaro per realizzare interventi per migliorare le strutture o la dotazione strumentale dell'Ospedale di Santorso;

iv) assunzione e messa a disposizione di personale finalizzato alla realizzazione di servizi sanitari e/o di sostegno anche psicologico ai pazienti e ai loro familiari;

v) attività di volontariato per realizzare progetti indirizzati a migliorare l'assistenza e l'accoglienza per pazienti in carico all'Ospedale di Santorso e alla sanità pubblica dell'Alto Vicentino;

vi) iniziative finalizzate al benessere lavorativo, anche al fine di alleviare situazioni di disagio o di svantaggio connesse ad eventuali emergenze sanitarie, nonché alla sensibilizzazione e alla formazione del personale dell'Ospedale di Santorso e alla sanità pubblica dell'Alto Vicentino;

vii) attività indirizzate a migliorare l'ambiente circostante i padiglioni ospedalieri, il verde pubblico, gli spazi comuni;

(viii) erogazione a titolo gratuito di servizi di vitto e/o alloggio per personale medico/sanitario, pazienti e loro familiari.

B) promozione della tutela dei diritti degli utenti dei servizi ospedalieri, dei pazienti e dei fruitori dei servizi e delle attività di cura in ambito medico, nonché promozione della tutela dei diritti del malato in genere. A tali fini, ed a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività ed iniziative:

i) sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti e l'accesso alle tutele e ai diritti;

ii) attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione verso i cittadini per migliorare la fruizione dei servizi messi a disposizione dall'Ospedale di Santorso

in particolare e dal Sistema sanitario regionale più in generale e la promozione della salute;

iii) attività di produzione e fruizione culturale per favorire una maggiore sensibilità e accoglienza verso la fragilità e le esigenze collegate alle situazioni di malattia.

C) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, realizzata direttamente anche tramite borse di studio o attraverso università, centri di ricerca tramite specifiche convenzioni nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano.

Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella

esecuzione delle attività sopra indicate.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può esercitare attività diverse, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal Codice del Terzo Settore e relative norme attuative, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La determinazione delle specifiche e concrete attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

Nel rispetto dei limiti di legge, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di lavoratori dipendenti (art. 16 CTS) e di volontari (artt. 17 ss. CTS).

ART. 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5) PATRIMONIO E SUO UTILIZZO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 31.500 (trentunomila e cinquecento).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, CTS, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

ART. 6) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere soggetti a liquidazione giudiziale e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora i partecipanti alla fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

I partecipanti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori ossia i soggetti che hanno preso parte alla costituzione della fondazione;
- b) Partecipanti Benemeriti ossia i soggetti ammessi quali membri in considerazione delle loro caratteristiche/qualità/apporti;
- c) Partecipanti Ordinari ossia i soggetti che vengano ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione.

La richiesta di ammissione di un nuovo partecipante va rivolta al Consiglio Direttivo che é l'organo preposto all'esame, accoglimento o respingimento della domanda. Il consiglio Direttivo deve pronunciarsi in ordine alla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione.

In caso di respingimento, il soggetto che ha formulato la richiesta di ammissione può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del respingimento, presentare ricorso

all'assemblea.

L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Iniziale).

ART.7) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29, CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS;
- fornire suggerimenti al Consiglio Direttivo in merito a possibili ambiti di intervento.

ART.8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La fondazione può ottenere prestiti, nel rispetto dei limiti di legge e disciplina che può essere oggetto di apposito regolamento.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può ripetere i contributi - a qualsiasi titolo e comunque denominati - versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

ART. 10) RECESSO

Ogni Partecipante alla Fondazione può, in qualsiasi momento (sempre che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato), comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione, anche senza indicarne le motivazioni.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante raccomandata a/r o pec.

Il recesso non estingue gli obblighi già esistenti in capo al recedente, compreso il pagamento dell'intera quota annuale

(ove previsto).

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

ART. 11) ESCLUSIONE

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere sottoposto a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale;
- il mancato pagamento della quota annuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum il partecipante della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al partecipante alla fondazione escluso mediante raccomandata a/r o pec.

La decisione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione e con effetto immediato, i diritti di partecipazione del Partecipante alla vita e all'attività della Fondazione.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

Il Partecipante del quale sia stata decisa l'esclusione è tenuto al pagamento anche dell'intera quota annuale (ove previsto) relativa all'esercizio in cui cessa la sua qualità di Partecipante.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

ART. 12) MORTE

La qualità di partecipante non è trasferibile per successione mortis causa.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 13) Sono organi della fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (se nominato);
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (se nominato);
- e) il Tesoriere (se nominato),
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (solo se la nomina sia obbligatoria o deliberata facoltativamente dall'Assemblea);
- h) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata);
- i) il Direttore Generale (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata).

L'Assemblea potrà adottare un regolamento che, con riferimento al Direttore Generale e al Comitato Scientifico, ne regoli i compiti, i poteri, la nomina/cessazione, l'organizzazione dell'attività e il rapporto con gli altri organi della fondazione.

Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo, Presidente del Consiglio Direttivo, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della propria funzione.

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della fondazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi della fondazione se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo/terzi;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione dei Partecipanti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione;
- i) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta

opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della fondazione, fatta eccezione per quelli che il presente statuto demanda ad altro organo; in particolare approva il regolamento concernente il Direttore Generale e/o il Comitato Scientifico;

1) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla fondazione ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo o dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla fondazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei partecipanti alla fondazione o da almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti l'organo direttivo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea nonché un'ulteriore data e ora di seconda convocazione per il caso

in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita o atta a deliberare;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i partecipanti alla fondazione e l'organo direttivo e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUORUM DELL'ASSEMBLEA; TRASFORMAZIONI, FUSIONI O SCISSIONI

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese:

- in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti all'assemblea a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto saranno considerati come assenza del dichiarante dall'assemblea.

ART. 18) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; è quindi escluso il metodo decisionale mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Deve essere sempre garantita la possibilità di partecipazione all'assemblea mediante collegamento audio/audio-video a condizione che sia sempre possibile verificare l'identità del Partecipante che partecipa e vota e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Partecipanti.

ART. 19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

E' esclusa la possibilità di conferire delega per la partecipazione all'assemblea o per l'espressione del voto.

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 20) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica per 4 (quattro) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, fatto salvo per il primo organo direttivo nominato che resta in carica fino al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). L'organo direttivo è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è

ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

Alla nomina del nuovo organo direttivo o, se necessario, di singoli componenti, provvedono i partecipanti fondatori con le maggioranze previste dall'art. 17). Due membri dell'organo direttivo vengono nominati dai partecipanti fondatori scegliendo tra 5 (cinque) nominativi proposti dal Consiglio del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza; la medesima procedura di nomina verrà adottata anche per la sostituzione, in caso di cessazione delle funzioni, di uno o entrambi i membri dell'organo direttivo nominato/i in base a proposta del Consiglio del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza.

I membri dell'organo direttivo devono essere persone fisiche e potranno anche essere soggetti diversi dai partecipanti. L'organo direttivo nomina il Presidente ed eventualmente il vice presidente tra i propri membri, mentre il segretario e Tesoriere potranno essere anche estranei. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere ricoperte dallo stesso soggetto.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 CTS. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

ART. 21) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

In deroga a quanto precede, ogni atto che importi un impegno

di spesa/assunzione di obbligazioni per importo eccedente la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della maggioranza dei partecipanti fondatori, mentre per importi eccedenti la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

ART. 22) RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, CTS, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 23) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 24) SEGRETARIO

Il Segretario, oltre alle funzioni previste dallo statuto o da regolamento, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario cura altresì la tenuta dei Libri della Fondazione (non fiscali o contabili).

Art. 25) TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili e predispone la bozza di bilancio di esercizio.

ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CTS, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 4 (quattro) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la

cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS,, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.: il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS,, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 26 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 4 (quattro) esercizi, fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO V

BILANCIO

ART. 28) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 CTS.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 29) UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 91, comma 1 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 30) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DISPOSIZIONI

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

ART. 36) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti, si richiamano le disposizioni di cui al CTS, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to: MARCELLO CESTARO FARESIN SANTE
 GROTTO DANIELE MARCO ZUCCATO
 SPEROTTO VANNIA ROBERTO SPEZZAPRIA
 MASSIMO COMIN SILVIA MARTA
 PIETRO SOTTORIVA
 VALENTINA SOAVE teste
 PIERGIORGIO MONDINI
 LEOPOLDO D'ERCOLE notaio